

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – Sezione Persona e famiglia – composta dai seguenti magistrati:

1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente rel.

2) dott. Massimo Sensale Consigliere

3) dott. Annamaria D'Andrea Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 2232/2019 V.G., avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, riservata per la decisione nella udienza camerale del 15.1.2020.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso congiunto, depositato presso la cancelleria della Corte di Appello di Napoli il 12.9.2019. _____

_____, rappresentati e difesi dall'avv. _____ presso lo studio della quale sono elett.te dom.ti in _____ giusta procure allegate al ricorso, hanno esposto che:

-contrassero matrimonio concordatario in _____ e che dall'unione coniugale erano nati i figli _____

-il Tribunale di Appello del Vicariato di Roma, con sentenza del 27.4.2018, aveva dichiarato la nullità del matrimonio "*ex capite defectus matrimonialis consensus, tamquam in prima instantia, tantum ob gravem defectum discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda ac acceptanda ex parte mulieris*" (per grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n.2) da parte della donna);

-il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica aveva dato esecutività alla suddetta sentenza canonica con decreto del 14.1.2019.

Entrambe le parti, intendendo dare esecutività civile alla suddetta sentenza del Tribunale Ecclesiastico, hanno, perciò, richiesto accertarsi e dichiararsi



l'efficacia civile della stessa. All'odierna udienza i ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento della domanda.

Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Tanto premesso osserva preliminarmente la Corte che costituisce jus receptum il fatto che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 64 della legge 31.5.1995 n. 218 la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale (resi esecutivi dalla l. 25 marzo 1985 n. 121), poiché l'art. 2 della legge 218/95 espressamente prevede che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicché è necessaria una pronuncia di delibazione del competente Giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.

Nella specie sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza del Tribunale di Appello del Vicariato di Roma del 27.4.2018, oggetto del presente giudizio di delibazione.

Sussistono, poi, le condizioni richieste dall'art. 8, comma settimo, lett. a), b) e c) della legge 25.3.1985 n. 121, che, come si è detto, disciplina ancora la materia. Infatti, il Tribunale ecclesiastico era competente a conoscere la causa, in quanto il matrimonio tra le parti è stato celebrato secondo le norme del diritto canonico e l'atto relativo è stato trascritto nei registri dello stato civile italiano; risulta essere stato assicurato al convenuto il diritto di resistere alla domanda in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; non risultano, infine, condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento (da valutare alla stregua dell'art. 64 della legge 218/95, alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo fatto dalla lett. c) dell'art. 8 della legge n. 121/85).

In proposito va rilevato che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato secondo le regole canoniche ed è stata resa esecutiva con il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 14.1.2019 e che essa non produce effetti contrari all'ordine pubblico.

Il motivo di nullità accertato dal Tribunale ecclesiastico è costituito dal *"grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n.2) da parte della donna, alla quale è fatto divieto di passare a nuove nozze senza l'autorizzazione del competente ordinario"*.

In proposito va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale *"Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico, che abbia dichiarato la*



nullità del matrimonio concordatario per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali, non costituisce ostacolo alla delibazione, sotto il profilo dell'ordine pubblico (nella specie, nel vigore del concordato del 1929, applicato con la l. 27 maggio 1929 n. 847), né la circostanza che la suddetta pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno, né la ragione posta a fondamento di tale declaratoria, stante la sua sostanziale corrispondenza con l'incapacità naturale di cui all'art. 120 c.p.c., né infine il fatto che la pronuncia medesima abbia posto all'incapace il divieto di passare a nuove nozze, atteso che siffatta distinta statuizione è relativa agli effetti della nullità nell'ordinamento canonico, estranea all'oggetto della delibazione" (Cassazione civile sez. I 04 giugno 1987 n. 4889; Cassazione civile sez. VI 20 gennaio 2011 n. 1262).

Né può venire in rilievo come causa ostativa alla delibazione la convivenza coniugale protrattasi per più anni e la nascita di figli, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, non può essere eccepita dal P.G. ma solo da uno dei coniugi, che nella specie vi hanno implicitamente rinunciato avendo proposto domanda congiunta.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli, sezione persona e famiglia, pronunciando sulla domanda proposta dai ricorrenti indicati, così provvede:

a) dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico di Appello del Vicariato di Roma il 27.4.2018, resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 14.1.2019, che ha dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, contratto dai predetti coniugi in Marcianise, il 15.5.1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune per l'anno 1999, P. II, S. A. atto n.42;

b) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Marcianise di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti dello stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

c) nulla per le spese.

Così deciso in Napoli il 15.1.2020.

Il Presidente est.

Dott. Alessandro Cocchiara

